

Diritto ed economia delle nuove tecnologie
Collana a cura di Daniele Minotti

4

ICT DISABILITÀ E DIRITTO

Atti del Convegno di studio di Roma, 28 e 29 ottobre 2005

a cura di

ANTONINO ATTANASIO

presentazione di

ANTONIO A. MARTINO

CON I CONTRIBUTI DI

Ottorino Agati

Antonino Attanasio

Guido Biscontini

Carlo De Rosa

Maria Concetta De Vivo

Silvia Dini

Niccolò Disperati

Nadina Foggetti

Ferdinando Imposimato

Antonio A. Martino

Guido Migliaccio

Silvia Mirri

Angelo Giuseppe Orofino

Pietrantonio Ricci

Giorgio Rognetta

Paola Salomoni

NYBERG EDIZIONI - MILANO

ISBN 978-88-901299-9-5

TUTTE LE COPIE DEVONO RECARE IL CONTRASSEGNO DELLA
SIAE

© Copyright 2007 Nyberg S.r.l. - Milano - Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione o fotocopia solo nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente. La traduzione, l'adattamento totale o parziale, nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

Tipografia Copy & Photo S.r.l., via Caruso 2, 20133 Milano

INDICE SOMMARIO

pag.

| | |
|---|-----------|
| PRESENTAZIONE..... | 5 |
| di Antonio A. Martino | |
| ICT DISABILITÀ E DIRITTO: PERCORSI DI RICERCA..... | 11 |
| di Antonino Attanasio | |
| 1. Handicap, disabilità, diversa abilità, capacità fisica: un problema di linguaggio e di definizioni giuridiche..... | 11 |
| 2. Il progetto HA.bit | 13 |
| 3. Il Progetto HA.bit come progetto di frontiera: il rapporto cervello - macchina..... | 14 |
| 4. Dal limite all'opportunità: verso una vita indipendente e senza discriminazioni. La legge 1° marzo 2006, n. 67 | 15 |
| LA DEFINIZIONE DI "DISABILITÀ" SECONDO IL PARAMETRO ICF ELABORATO DALL'OMS | 19 |
| di Pierantonio Ricci | |
| 1. L'ICIDH | 19 |
| 2. L'ICF..... | 20 |
| 3. Scopi | 21 |
| 4. Applicazioni dell'ICF..... | 21 |
| 5. ICF nella politica..... | 22 |
| 6. Conclusioni..... | 22 |
| DISABILITÀ, DIRITTO E NUOVE TECNOLOGIE | 25 |
| di Guido Biscontini | |
| PROFILI TECNICI DELL'ACCESSIBILITÀ..... | 33 |
| di Paola Salomoni e Silvia Mirri | |
| 1. Abstract..... | 33 |
| 1.1 Legge 4/2004..... | 34 |
| 1.1.1 Quadro generale | 34 |
| 1.1.3 Verifica tecnica | 36 |
| 1.2 Specifiche tecniche internazionali | 41 |
| 1.2.1 Le specifiche del W3C..... | 42 |
| 1.2.2. Le specifiche statunitensi: la Section 508..... | 45 |
| 1.3. Principi, metodiche, criticità | 47 |
| 1.3.1 Standard e specifiche internazionali in rapporto al la | |

| | |
|---|------------|
| qualità del codice | 47 |
| 1.3.2 Universalità dei contenuti e dei servizi | 48 |
| 1.3.3 Verifica del prodotto e non del processo..... | 48 |
| 1.3.4 Una applicazione Internet specifica: l'e-learning..... | 50 |
| 1.4 Conclusioni..... | 51 |
| LA LEGGE 104 DEL 1992 | 55 |
| di Carlo De Rosa | |
| DISABILI E WEB: SITOGRAFIA RAGIONATA DEI SITI SUI/PER I | |
| DISABILI | 59 |
| di Maria Concetta De Vivo | |
| 1. Premesse e siti di studio/lettura/cultura | 59 |
| 2. I siti di Associazioni | 63 |
| 3. I siti di Diritto e Società..... | 65 |
| 4. I siti sull'Accessibilità del web..... | 66 |
| 5. I siti di Lavoro | 67 |
| 6. I siti di Centri di studio ed Università | 68 |
| 7. I siti Istituzionali | 70 |
| 8. I siti di Informazione/Pubblicazioni on line/Sportelli | |
| Informativi..... | 71 |
| 9. I siti per comunicare e per partecipare | 72 |
| 9.1 Mailing list, Newsgroup e Forum di interesse per le | |
| persone con disabilità | 72 |
| 10. I Siti su Progetti, Studi e Finanziamenti riguardo alle | |
| tecnologie da applicare ai disabili..... | 73 |
| PROFILI GIURIDICI DELL'ACCESSIBILITÀ INFORMATICA..... | 77 |
| di Giorgio Rognetta | |
| 1. Le fonti normative | 77 |
| 2. Diritti e obblighi di accessibilità | 80 |
| 3. Il regolamento di attuazione: d.p.r. n. 75/2005..... | 83 |
| 4. Accessibilità degli strumenti didattici e formativi..... | 87 |
| 5. Strumenti di promozione dell'accessibilità..... | 91 |
| 6. La vigilanza sull'accessibilità..... | 92 |
| 8. Compatibilità con le normative internazionali. W3C e WAI | 94 |
| 9. I requisiti tecnici: D.M. 8 luglio 2005..... | 97 |
| 10. Utilizzo del logo..... | 101 |
| 10. Elenco dei valutatori: deliberazione Cnipa n. 25/2005 | 103 |
| TUTELA INTERNAZIONALE DEL DISABILE E NUOVE | |
| TECNOLOGIE | 109 |

di Nadina Foggetti

| | |
|--|-----|
| 1 Introduzione..... | 109 |
| 2. La tutela internazionale del disabile nella prospettiva dei diritti umani | 112 |
| 3. Le norme standard sulle pari opportunità delle persone disabili..... | 119 |
| 4. La tutela dei diritti delle persone disabili da parte della Corte europea dei diritti dell'Uomo | 122 |
| 5 La normativa comunitaria sulla disabilità | 125 |
| 6. Conclusioni..... | 127 |

LA DISABILITÀ NELL'ECONOMIA E NEL BILANCIO SOCIALE D'AZIENDA..... 131**di Guido Migliaccio**

| | |
|--|-----|
| 1. Premessa | 131 |
| 2. L'etica, l'economia e l'azienda: una introduzione | 132 |
| 2.1. Il principio della destinazione universale delle risorse | 132 |
| 2.2. Un'etica per i sistemi economici..... | 133 |
| 2.3. L'etica e l'azienda | 133 |
| 2.4. Alcune "applicazioni" di etica aziendale..... | 135 |
| 2.5. Il <i>diversity management</i> in particolare..... | 136 |
| 3. Alcune valutazioni economiche delle "diverse abilità" | 138 |
| 3.1. Premessa..... | 138 |
| 3.2. L'impatto nel sistema economico generale..... | 138 |
| 3.3. L'impatto nell'economia delle aziende | 140 |
| 4. La disabilità nelle determinazioni quantitative d'azienda | 142 |
| 4.1 Dall' <i>accounting</i> all' <i>accountability</i> : il bilancio sociale in particolare..... | 142 |
| 4.2. La disabilità nei bilanci sociali: esiti di un'indagine..... | 145 |
| 4.3. Alcune valutazioni critiche | 146 |
| 5. Considerazioni conclusive | 147 |

DISABILI, NUOVE TECNOLOGIE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE..... 151**di Angelo Giuseppe Orofino**

| | |
|--|-----|
| 1. La tutela dei disabili nell'ordinamento italiano | 151 |
| 2. Telematica, pubblica amministrazione e disabilità nella normativa vigente | 153 |
| 2.1. I servizi offerti attraverso il Web..... | 158 |
| 2.2. Il telelavoro..... | 160 |
| 2.3. Altre forme di integrazione informatica | 161 |
| 3. Il sostegno della disabilità nel riparto di competenze | |

| | |
|--|------------|
| legislative tra Stato e regioni..... | 163 |
| 4. La tutela giustiziale nei confronti delle pubbliche amministrazioni..... | 164 |
| 5. Considerazioni conclusive..... | 171 |
| LA RIEDUCAZIONE - RIABILITAZIONE DELLE PERSONE DISABILI E LA TUTELA DEI LORO DIRITTI. IL GARANTE PER L'HANDICAP..... | 173 |
| di Ferdinando Imposimato | |
| L'AUTORITÀ GARANTE PER LA TUTELA DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ..... | 175 |
| di Niccolò Disperati | |
| FORMAZIONE E STRUMENTI FORMATIVI NELL'OTTICA DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI DISABILI | 179 |
| di Silvia Dini | |
| 1. Disabilità, apprendimento e tecnologie..... | 179 |
| 2. Tecnologie e contesti d'uso | 181 |
| 3. Tecnologie per agevolare l'apprendimento | 183 |
| 4. Metodologia e postazione personalizzata | 184 |
| 5. Diversi tipi di software per fare ed imparare | 187 |
| DIRITTO PENALE E DISABILI..... | 191 |
| di Ottorino Agati | |
| 1. La lettera | 191 |
| 2. L'imputabilità nel codice penale, cenni..... | 192 |
| 2.1 Il concetto di imputabilità | 192 |
| 2.2 Le cause di esclusione o diminuzione dell'imputabilità, cenni | 194 |
| 2.3 Il sordomutismo (art. 96 c.p.)..... | 194 |
| 2.4 L'infermità di mente | 195 |
| 2.5 Stati emotivi e passionali (art. 90)..... | 196 |
| 3. Infermità di mente: il principale percorso dottrinale e di giurisprudenza. Breve comparazione con altri sistemi giuridici..... | 197 |
| 3.1 Come è oggi regolata l'imputabilità. | 199 |
| 4. La giurisprudenza italiana, oggi..... | 200 |
| 4.1 Cassazione penale SS.UU. 25.1.2005 | 200 |
| 4.2 La giurisprudenza di merito | 204 |

PRESENTAZIONE

Antonio A. Martino¹

Il mondo dei disabili é un mondo reale al quale le nuove tecnologie informatiche e della comunicazione hanno dato un notevole aiuto. Il diritto tra questi due mondi cerca di fare ciò che sempre ha fatto: classifica, enuncia, dispone diritti, obblighi, sanzioni. Stabilisce chi deve fare cosa, quando, dove, per ottenere cosa.

Tutti siamo disabili in qualcosa, ma questo é un modo sbrigativo di verificare poi che se tutti siamo disabili, non c'è niente da migliorare, niente da proteggere. Il rapporto con la macchina, come dice Attanasio nell'introduzione, é sempre un rapporto con gli altri che hanno reso possibile e attuabile la macchina. E' simile ai diritti reali che ci illudono di avere rapporti giuridici con le cose quando in verità sono sempre tra uomini a proposito di cose.

Le definizioni di disabile vanno acquisendo un grado di raffinatezza che consente di avvicinarle con criterio scientifico. La definizione approvata dalla 54 assemblea OMS nel 2001 - vedi Ricci - é stata approvata da 191 paesi e si propone come standard per misurare salute e disabilità.

Come diceva Aristotele la definizione non é che il risultato di una classificazione e la classificazione che fa questo standard OMS parte da due domini: 1) funzionamento e disabilità 2) fattori contestuali. Il primo a sua volta si scompone in: strutture e funzione del corpo e attività e partecipazione, mentre il secondo si scompone in fattori ambientali e fattori personali. La struttura é funzione del corpo, a sua volta si divide in: cambio della struttura del corpo e cambio della funzione del corpo e di ciascuno di questi si danno poi i diversi livelli su cui misurare. L'attività é partecipazione e naturalmente si divide in capacità e performance, da queste vengono poi i livelli per misurarli. I fattori ambientali presentano il mondo come facilitazione o barriera e poi i diversi livelli servono per misurare. La definizione che ne viene fuori é molto articolata e precisa anche per applicarla a casi individuali.

Il diritto definisce in un modo accettabile nel comma 1 dell'art 3

¹ Università di Pisa - martino@sp.unipi.it.

della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che é causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione." Mentre nel terzo comma é meno preciso per definire la gravità che giustifica gli interventi dei servizi pubblici: "Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici."²

Nella presentazione di De Rosa, emerge che una cosa sono le finalità della legge espresse nell'art. 1³ e un'altra le azioni permesse, consentite, obbligatorie o proibite che tendono a garantire tale finalità. Personalmente non sono favorevole alle dichiarazioni politiche sui fini che si intendono raggiungere con una legge, dato che tutt'al più servono come guide interpretative, ma se le proposte contenute nella legge non coprono i casi che poi si presenteranno, le belle dichiarazioni serviranno a qualche parte politica per presentarsi imbellettata, non per risolvere un problema sociale al quale sono preposte.

Il Consiglio di Stato, sezione VI, n 185 del 1996, interpreta la definizione dell'art. 3 della legge 104/92 in un contesto più complesso "caratterizzata dalla compresenza di patologie e altri fattori idonei a menomare le condizioni di vita del soggetto".

Ha ragione Angelini, quando sostiene che vi sono troppe norme e scollegate tra loro, ma questo non é una caratteristica di questo settore:

² Sulle definizioni nella legge A. A. Martino *Le definizioni legislative*, Torino, Giappichelli, 1975. Nel 1975 ho dovuto scrivere un libro per incoraggiare le definizioni legislative. Ora, con l'abitudine di dare definizioni in ogni legge va detto che le definizioni devono mantenersi in tutta una branca o spazio del diritto altrimenti invece che aiutare confondono l'interprete.

³ La Repubblica: a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.

tutto l'ordinamento italiano é inquinato⁴ e per risolverlo ci vuole un intervento ben più profondo, forse i rimedi previsti con le leggi di semplificazione.⁵

Se accettiamo la classificazione delle mancanze di abilità in sensitive, motorie ed intellettive, va detto che le ITC hanno fatto molto in tutte e tre, ma é soprattutto l'ultimo campo, quello maggiormente difficile dove i risultati sono ancora più sorprendenti. Il solo tema di fissare l'attenzione che é già un problema per una parte importante dell'umanità, portato al mondo dei disabili risultava un ostacolo irrimovibile. Ebbene nel quadro teorico e nei *case studies* presentati da Maringelli risultano stimolanti, documentati e fanno intravedere un mondo precluso fin oggi. Il ritardato mentale non può (in genere) essere curato farmacologicamente, ecco la necessità di un gruppo di persone rivolte a creare le condizioni per migliorare un aspetto funzionale. Qui la nuova tecnologia informatica risulta insostituibile sia per tempo di impiego sia per costi. Il "MyTobii^a eye control system" é costato molto in termini di ricerca ma può essere applicato ad un numero molto alto di persone rendendo il costo sociale meno più che accettabile. Il caso di Claudio Scianchi é emblematico: un disabile condannato a stare al letto senza poter comunicare che in meno di un anno ha pubblicato già un libro e sta preparando un secondo.

Qui si apre un problema serio di politica, se vogliamo possiamo anche chiamarla sanitaria, ma eccede il mondo della sanità. L'e-governemet ha creato la coscienza dell'applicazione del criterio di sussidiarietà politica, vale a dire l'azione della politica pubblica dev'essere applicata nel posto più lontano al centro e più vicino al fruitore. Ma questo suppone un'azione intelligente continua e veloce da parte dei poteri locali, i quali si lamentano di mancanza di strumenti e soprattutto di fondi. Potrebbe non essere lontano il momento in cui i disabili, ma non solo loro, decidessero di votare con i piedi: se l'ente locale dove hanno la residenza non é adeguato, sollecito, preparato possono andare a risiedere in un altro posto che provveda alle loro necessità. Questo crea un caos all'interno di una Regione, all'interno di un Paese, e non lo consideriamo tanto lontano, all'interno di un'unione politica come quella europea, nel momento in cui saranno riconosciuti diritti fondamentali a tutti i cittadini e molti si accorgeranno di non

⁴ A. A. Martino, *La progettazione legislativa nell'ordinamento inquinato*, in: "Studi parlamentari e di politica costituzionale", anno X, 1977, n. 38; p. 21.

⁵ A. A. Martino, *Il digesto giuridico argentino: un tentativo di semplificazione normativa ormai in dirittura di arrivo*, Foro italiano 2005, fasc. settembre, parte V, 176.

poter accedere a tali diritti perché l'istituto politico a loro più vicino non è attrezzato.

Come nel tema dell'emigrazione per disperazione sarà molto difficile controllare l'emigrazione per migliori condizioni di vita. E poi all'interno di questo problema di politica sanitaria si presenta un altro di esclusione per quelle persone che non posseggono beni o coperture sanitarie tali di poter affrontare la disabilità in termini di uguaglianza con altri soggetti dello stesso comune, della stessa Regione, dello stesso paese, della stessa unione politica. In molti paesi del mondo si discute già se gli ultrasettantenni devono essere coperti da un'assicurazione pubblica per fare analisi o lastre⁶

La Foggetti esamina la tutela apprestata dal diritto internazionale nei confronti dei soggetti disabili. Particolare attenzione è dedicata all'evoluzione del sistema di garanzia ed alle forme di controllo e di monitoraggio predisposte dalla Comunità internazionale al fine di valutare il livello di tutela predisposto nell'ambito dei diversi sistemi giuridici statali. Tra non molto tempo la Corte Europea sarà chiamata a contemplare il principio di uguaglianza e dovrà rilevare i diversi trattamenti che i diversi paesi riservano ai disabili e dovrà necessariamente pronunciarsi a favore dell'*e-inclusion*, con le conseguenze politiche, economiche e di governo territoriale che ne saranno implicate.

Non sarebbe male incominciare a prepararsi subito in modo che la crisi ci colga *occupati* e non *preoccupati*.

Le norme enumerate da Rognetta non sono poche, ma come si può vedere si affastellano normative di ogni tipo a livello nazionale e altre già a livello comunitario. Ad ogni modo vanno studiate e applicate al meglio possibile perché è inutile la doglianza del vuoto normativo quando molte volte c'è solo un vuoto applicativo. L'adozione del logo previsto dalla CNIPA per i prodotti che hanno raggiunto un grado minimo di accessibilità è una misura di tutela del disabile non indifferente, dato che si tratta una parte della pubblica amministrazione che sta verificando il grado di fruibilità e accessibilità del prodotto informatico che viene offerto. Il disabile non si trova da solo in una selva di prodotti. La CNIPA ha predisposto un elenco di valutatori (delibera 25 del 2005).

La legge 4 del 2004 nell'articolo 2 ha definito accessibilità e tecnologia assistite. Ovviamente fa un richiamo all'art. 3 della

⁶ La ragione e la mancanza di soldi e la necessita di fare delle scelte. Qui entra la categoria di disabile potenziale per età, usata dalle assicuratrici e molte agenzie di cura, non accettando pazienti che superino una determinata soglia.

Costituzione per indicare la necessità dell'uguaglianza.

Le responsabilità per il non adempimento di questa legge vanno dalla responsabilità amministrativa o dirigenziale, la responsabilità disciplinare, poi quella civile e finalmente la penale. Vale a dire si adopera tutta la panoplia di responsabilità per la mancata attuazione di un obbligo amministrativo. Mentre il decreto di attuazione si occupa di stabilire i criteri per misurare l'accessibilità e la fruibilità.

Le nuove tecnologie, in particolare la rete web, hanno creato un mondo nuovo e normale tali che nascono nuove competenze e nuovi nomi, per esempio "una sitografia ragionata di siti sui/per i disabili" (De Vivo). Le stesse necessità che vi sono per qualsiasi utente (consultazione, reperimento, possibilità di comunicare possibilità di interloquire e partecipare) devono essere in grado di poter utilizzarsi anche per i disabili, questo significa un'analisi dei siti a tale fine, quindi una *sitografia*⁷. Un elenco importante viene fornito dall'autrice⁸ e altri sono illustrati, come per esempio cosa fanno le Università a questo proposito.

Vi sono già progetti inerenti alla partecipazione dell'handicappato in Internet.⁹

Di nuovo si affaccia un concetto kantiano: l'universalità: se un bene può essere usufruibile universalmente si avvicina alla concezione etica kantiana. Anche la legge ha vocazione di universalizzazione e da questo punto di vista anche il diritto al lavoro (Draicchio - Fatiganti) torna impellente. Ma come lavorare se vi sono impedimenti fisici o funzionali?

⁷ Ho dovuto aggiungere nel vocabolario del mio ottimo correttore automatico la nuova parola.

⁸ LiberLiber - www.liberliber.it Lettura/Cultura; Ditto alla cultura.- www.comdirittoallacultura.com; Il Narratore - www.ilnarratore.com; Il Centro Internazionale del libro parlato - www.illibroparlato.org; Istituto F. Cavazza - www.cavazza.it; Biblioteca Italiana per ciechi - www.bibciechi.it; Tiflomeia - www.tiflomeia.it; Comune di Venezia Progetto Lettura Agevolata - www.comune.venezia.it/letturaagevolata/; AlterWeb - www.alterweb.it; Disabili.com - www.disabili.com; ASPHI. - www.asphi.it; AISM - www.aism.it; Unione Italiana Ciechi - www.uiciechi.it; ENIL European Network on Independent Living - <http://www.enil.it/>; Fiadda Famiglie Italiane Associate Per la Difesa dei Diritti degli Audiolesi - <http://www.fiadda.it>; SIE Società Italiana di Ergonomia - <http://www.societadiergonomia.it/index.asp?sez=2>.

⁹ Progetto TellMe [linguaggio dei segni videotelefonino]; Progetto Lincs <http://www.welfare.gov.it/Sociale/handicap/documenti/>; lincs.il collocamento mirato dei lavoratori disabili ex art. 14 l. 276/03. Sperimentazione su dieci aree territoriali. Termine settembre]; Progetto HA.BIT http://www.asphi.it/Notizie/Habit/Habit/progetto_incrementare_autonomia_person_e_adulte_con_ritardo_mentale_attraverso_strumenti_informatici/; Progetto Plurihandicap <http://www.asphi.it/Barra/Documenti.htm> 23.10.2003. Documentazione Sviluppo strumenti tecnologici per pluriminorazione sensoriale].

Ecco le nuove tecnologie che rompono quel vecchio cerchio che voleva i ciechi tutti telefonisti.

Le nuove tecnologie consentono di usare le estensioni delle nostre capacità. Finora le protesi erano fisse o tutt'al più meccaniche, ma avere una protesi che mi porta ad analizzare un sistema di norme con un sistema esperto in pochi minuti e scoprire se vi sono lacune, ridondanze o contraddizioni ed esser capaci di ottenere tutte le conseguenze giuridiche di un fatto era qualcosa di impensabile fino a poco tempo fa¹⁰. Non si vede perché rinunciare a questo ausilio protesico per le persone che le proprietà normali le hanno diminuite (Attanasio). Pare un salto straordinario nella scala delle integrazioni protesiche, ma non lo è: si tratta della naturale continuazione di qualcosa che già cerchiamo per i c.d. normali, da lì a poco si può costruire un mondo di aiuto per coloro che queste proprietà non le hanno al completo.

In un'epoca d'indifferenza, di corsa disperata al guadagno parrebbe che le operazioni richieste per adoperare le nuove tecnologie a favore dei disabili e di un diritto pronto per sostenere chi ne ha più bisogno sia un'utopia. Forse lo è, ma di utopie si nutre anche lo slancio al superamento individuale e sociale (Migliaccio). La cosa curiosa consiste in vedere quanto già si è fatto in questo campo leggendo i lavori che seguono. Entrare nel perché, sarebbe tremenda cosa e quindi, supererebbe le modeste pagine di questa presentazione. Ma un paio di cose vanno dette: la prima è che vi è più solidarietà di quanto si veda in superficie, altrimenti la nostra vita sarebbe davvero insopportabile. Poi c'è chi ha detto che mantenere in un cantuccio, inservibile, qualcuno che può contribuire seriamente all'accrescimento delle conoscenze, la cultura, l'economia non sia proprio vantaggioso anche dal punto di vista più abiettamente egoistico. Si tratta di un "capitale sociale" che può fruttare degli enormi benefici.

Dato che il mondo non è né tanto abiettamente egoistico, né tanto gioiosamente solidale, abbiamo molte buone ragioni per trattare un argomento che diventa sempre più attuale per numero e qualità. Questa è la più breve spiegazione a tutto quello che si è fatto per ottenere profitto in situazioni di difficoltà: il migliorare la condizione umana in quel poco che ci è consentito.

¹⁰ A. A. Martino (editor), *Expert System in Law* Amsterdam, New York, Oxford, Tokio, North-Holland, 1992.